

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE

DI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE DA PARTE DI RESIDENZE

COLLETTIVE O CASE ALLOGGIO E PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI A DOMICILIO

Contratto tra la ASL n. 8 di Cagliari e la Coop. Sociale O.S.A.T a r.l. di Quartu

Sant'Elena per l'acquisizione di prestazioni socio sanitarie a domicilio in favore di soggetti

affetti da AIDS e patologie correlate per il triennio 2013 / 2015 .

L'anno duemilatredici, addi undici del mese di Dicembre in Selargius tra l'Azienda

Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (di seguito denominata Azienda) con sede in via Piero

della Francesca, 1 Selargius nella persona del Direttore Generale e Legale

Rappresentante Dott. Emilio Simeone da una parte

e

la O.S.A.T. Società Cooperativa a.r.l. - Cooperativa Sociale., per l'unità produttiva

"Madonna di Fatima" (di seguito denominata Struttura) Cod.108-02023930924-01, con

sede in Quartu Sant'elena, Via Stresa n. 7/9, nella persona del legale rappresentante

Dott. Bruno Farci, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso.

- che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all'articolo 8 stabilisce che le ASL

stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, tenuto conto

dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione

regionale;

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/33 del 2 agosto 2007 è stato

recepito l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la

Regione Sardegna, per l'approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e di

riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale per il perseguimento dell'equilibrio

economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

LEGATO ALLA DELIBERAZIONE

2250 DEL 30 DIC. 2013


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Spertus)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)



Il presente allegato è composto da n° 25 fogli di n° 25 pagine

Illegon




- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva contenente le azioni per il Patto del Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge;

- che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/23 del 28/10/2010 l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui all'accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo all'approvazione del "Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate è regolata sulla base della Legge 135 del 5.6.90 "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS", del D.M. del 13.9.91 "Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", allegato A e B, del D.P.R. del 14.9.91 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate" e della D.G.R. n. 49/27 del 5.12.2007 "Interventi di carattere socio-sanitario per le persone



affette da AIDS”;

- che la ASL acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la Struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale 30/14 del 30/07/2013;

- che alla O.S.A.T. Società Cooperativa Sociale a r.l. con Delibera n. 1254 del 26 novembre 2007, a seguito di selezione pubblica, è stato affidato il Servizio di Assistenza domiciliare - e ai detenuti della Casa Circondariale di Cagliari – malatti di HIV e patologie correlate secondo la Legge 5 giugno 1990 n. 135.

- che attualmente la Struttura Madonna di Fatima facente capo alla O.S.A.T. Società Cooperativa Sociale a r.l. è l'unico soggetto accreditato per l'assistenza domiciliare. -

che la Giunta Regionale con delibera n. 9/12 del 12/02/2013, in attesa di definire la procedura di revisione dei tetti di spesa per la salute mentale e per l'assistenza ai malati di AIDS autorizza la proroga dei contratti in essere per un periodo di 90 gg; a decorrere


dal 1° gennaio 2013 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 19/33 del 14/05/2013 relativamente all'assistenza per i malatti di AIDS, consente la proroga dei contratti in

essere per un periodo di 90 gg; a decorrere dal 1° aprile 2013, essendo ancora in corso la rideterminazione degli aspetti giuridici ed economici ed economici degli schemi-tipo di contratto, rimane sospesa la procedura di revisione dei relativi tetti di spesa

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

la Struttura Madonna di Fatima facente capo alla Coop. Sociale O.S.A.T a r.l, è



legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata provvisoriamente
con provvedimento Determina n 52/3 del 28/01/2013 e già presente nella determina n. 125
del 25/01/2012 adottate entrambe da Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale e, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di
indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.


Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- il tetto di spesa preventivato a fronte del volume e della tipologia di prestazioni concordate (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.



Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l'avvenuto completamento del percorso di accreditamento ovvero di aver ottenuto dalla Regione l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 47/43 del 30/12/2010; nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo l'azienda dovrà accertare che in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.



L'Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate e i volumi di attività siano riconducibili a quanto accreditato dalla Regione.

La Struttura, si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni sociosanitarie a favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate presso il proprio domicilio con le figure professionali descritte nell'Art. 7. La dotazione organica della Cooperativa è specificata nell'elenco nominativo del personale, allegato X, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima Struttura, dove sono indicati il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.


Tale elenco nominativo riportato all' X viene allegato al presente contratto per farne parte integrante. La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima.

Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed



operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento


L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale.

Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte



della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della ASL.

Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili

Le prestazioni erogabili sono identificate dalla Legge 135 del 5.6.90 ", dal D.M. del 13.09.91 allegato A e B, e dal D.P.R. del 14.09.91 e dalla D.G.R. 49/27 del 5.12.2007 e relative s.m.i.


La tipologia degli interventi affidati alla OSAT Società Cooperativa a.r.l. – Cooperativa Sociale riguarda l'Assistenza domiciliare ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, nell'ambito del territorio della Asl Cagliari, avendo come struttura sanitaria di riferimento il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 135 del 1990;

Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni della succitata normativa. Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per tipologia, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.



Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni per il servizio di assistenza domiciliare

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, in conformità alle indicazioni fornite dalla Legge 135 del 5.6.90, dal D.M. del 13.9.91 allegato A e B, dal D.P.R. del 14.9.91 e dalla D.G.R. n. 49/27 del 5.12.2007, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza



Strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.

Gli interventi da attuare riguardano:

1) L'assistenza domiciliare e il sostegno domestico che vengono effettuati attraverso:

1.a) l'esecuzione delle terapie prescritte dai medici del reparto ospedaliero di riferimento o di altri medici coinvolti nel programma di cura,

1.b) le prestazioni assistenziali infermieristiche e riabilitative;

1.c) il controllo sul puntuale adempimento delle misure terapeutiche prescritte dal medico curante;

1.e) l'assistenza psicologica, mirata anche alla ricostruzione del rapporto con la famiglia, ove necessario;

1.f) le attività di accompagnamento ai centri di terapia e centri sociali;

1.g) l'educazione sanitaria e la sensibilizzazione alle opportune forme di prevenzione;

1.h) l'attività di aiuto alla persona, quando non sia autosufficiente (pulizia personale, cura dell'ambiente domestico, preparazione dei pasti etc.).


2) L'attivazione di iniziative di supporto assistenziale mirate all'integrazione sociale, attraverso:

2.a) lo svolgimento di pratiche burocratiche;

2.b) il collegamento con l'eventuale datore di lavoro per il mantenimento del posto di lavoro;

2.c) il collegamento con i più importanti riferimenti territoriali sia di tipo sociale che religioso;

2.d) tutte le altre attività propedeutiche e conseguenti alle prestazioni sopra descritte ivi compresa la raccolta dei rifiuti speciali di qualsivoglia natura, il loro trattamento in base alle disposizioni di legge, trasporto e consegna. L'onere di smaltimento dei rifiuti è a



totale carico della Struttura

Tali prestazioni dovranno essere espletate a favore di ciascun assistito, attraverso la modalità della presa in carico globale giornaliera per sei giorni settimanali, indipendentemente dal numero, dalla frequenza e dalla durata degli accessi domiciliari, secondo le indicazioni della Struttura sanitaria di riferimento dell'Azienda nel rispetto delle norme di protezione di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 settembre 1990.

L'orario delle prestazioni, nei limiti della organizzazione complessiva del servizio, deve essere concordato preventivamente tra la O.S.A.T., l'assistito e la struttura di riferimento dell' Azienda in un arco temporale giornaliero compreso tra le ore 06,00 e le ore 20,00.

Per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare la Cooperativa deve avvalersi di personale medico ed infermieristico, di psicologi ed assistenti sociali nonché di terapisti della riabilitazione e di personale di assistenza domiciliare in numero adeguato rispetto alle attività assistenziali da svolgere.


Le parti concordano che, per per tutto l'anno 2013 , relativamente alla tipologia e volumi di prestazioni erogabili di cui all'art 6 del presente contratto e relativamente al sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni di cui all'art 12 del presente contratto, rimangono valide le condizioni del precedente contratto.. dal 1° gennaio 2014 si dà piena e integrale attuazione al prente contratto in tutte le sue voci.

Articolo 8 – Piano organizzativo

La Cooperativa OSAT, nell'espletamento del servizio di assistenza, assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori, che non devono, obbligatoriamente, avere rapporti di lavoro con strutture sanitarie pubbliche.

La Cooperativa sul piano organizzativo utilizzerà:

- 1) un centro per il coordinamento tra i vari operatori;



2) un archivio di dati per il contatto costante con le strutture ospedaliere e gli altri organismi interessati;

3) un centralino telefonico anche per le attività di informazione e di consulenza sociale. Operativo ogni giorno dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

A cadenza semestrale la Cooperativa invierà alla Asl Cagliari un rapporto aggiornato sul servizio stesso e sulle problematiche emerse.

Articolo 9 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate dalla Legge 135 del 5.6.90, dal D.M. del 13.9.91 allegato A e B, dal D.P.R. del 14.9.91, dalla D.G.R. n. 49/27 del 5.12.2007 e s.m.i.


La struttura sanitaria di riferimento è il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n.135 del 1990

L'individuazione dei soggetti ammessi al servizio domiciliare deve essere comunicata alla Asl, alla quale devono essere trasmessi i dati anamnestici essenziali (ferme restando le garanzie per la tutela della riservatezza previste dalle norme vigenti) di ogni singolo utente, corredata dalla specifica richiesta:

- 1) della struttura ospedaliera di riferimento
- 2) del singolo utente, che deve fornire le occorrenti certificazioni sulla propria situazione clinica;

L'ammissione al servizio per l'assistenza al proprio domicilio viene autorizzata nominativamente dalla Asl attraverso la struttura sanitaria di riferimento individuata nella Divisione di Malattie Infettive del P.O. SS.Trinità, che prende atto del piano degli interventi previsti per ogni singolo utente ed attiva ogni forma di collaborazione, di coordinamento e di verifica per la migliore riuscita del trattamento a domicilio.

Il piano di interventi personalizzato per il trattamento domiciliare viene predisposto



tenendo conto dell'insieme delle esigenze sanitarie e sociali dell'utente. La persona assistita deve poter contare in un sistema integrato di interventi idoneo a :

- 1) evitare il ricorso alla struttura ospedaliera, quando non sia richiesto da oggettive necessità cliniche;
- 2) promuovere le opportune relazioni nell'ambito del contesto sociale al fine di superare ogni rischio di emarginazione;
- 3) favorire per quanto possibile, l'organizzazione autonoma della vita del soggetto, facendo fronte alle sue esigenze quotidiane, nei casi in cui sussista una effettiva mancanza di autonomia.

Articolo 10 - Appropriatelyzza clinica e tempi di attesa


In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i..

La Struttura garantisce, inoltre, la regolare tenuta della documentazione sociosanitaria dell'ospite.

Particolare rilievo assume la corretta informazione resa alle persone e alle rispettive famiglie sui percorsi riabilitativi sanitari e sociosanitari individuati nel Piano Individuale di Trattamento e sui tempi di attuazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi proposti

Articolo 11 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo



alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni


Le prestazioni di assistenza domiciliare, oggetto del presente contratto sono remunerate con la retta onnicomprensiva, per presa in carico globale, giornaliera pari a € 55,20, comprensiva anche dell' IVA, così come stabilito nella determina N. 25/85/ VI Serv. del 06/12/2004 adottata dal Direttore del Servizio dell' Assistenza Socio Sanitaria dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza Sociale

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 14 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto

dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia



Intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.

Articolo 13- Tetto di spesa

Il tetto di spesa netto annuale previsto l'assistenza domiciliare è il seguente:

ANNO 2013 tetto netto € 609.684,00, pari ad un importo mensile medio di € 50.807,00;

ANNO 2014 tetto netto € 609.684,00, pari ad un importo mensile medio di € 50.807,00;

ANNO 2015 tetto netto € 609.684,00, pari ad un importo mensile medio di € 50.807,00;

come da allegato Y. La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa assegnato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 14 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

Il tetto di spesa lordo annuale previsto solo per l'assistenza domiciliare è il seguente:

ANNO 2013 tetto lordo € 640.168,00


ANNO 2014 tetto lordo € 640.168,00

ANNO 2015 tetto lordo € 640.168,00

Le prestazioni rese a cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 14- Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni, in modo da non superare il tetto massimo di spesa riportato nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.



Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione tariffaria sarà calcolata su base annuale.

Al termine dell'esercizio, entro 60 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura, preliminarmente alla decurtazione tariffaria, l'Azienda trasmette alla Regione i volumi complessivi e il relativo valore tariffario delle prestazioni erogate in eccesso rispetto al tetto contrattato, al netto degli eventuali storni per inappropriatezza. La Regione procede alla eventuale compensazione tra le ASL nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta in Regione risultasse complessivamente inferiore al tetto regionale. Le quote di compensazione saranno attribuite a ciascuna Struttura in modo proporzionale ai volumi/anno extra-tetto.


Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Tale rendicontazione, da trasmettere alla ASL contraente e alla ASL di residenza dell'utente, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati.

L'Azienda procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. controlli e verifiche sanitarie, in loco, sul rispetto del Piano Individuale di Trattamento e delle modalità erogative delle prestazioni.

La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà



alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

Articolo 16- Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate, così come indicato all'art. 11 del presente contratto, sulla base delle tariffe onnicomprensive così come indicato di cui alla Determinazione N. 25/85/ VI Serv. del 06/12/2004 adottata dal Direttore del Servizio dell' Assistenza Socio Sanitaria dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza Sociale


La ASL competente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso.

L'Azienda, dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza effettuate dalla struttura aziendale di riferimento individuata nella Divisione di Malattie Infettive del P.O. SS.Trinità, provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto contrattato si applicherà la decurtazione tariffaria di cui al precedente articolo 14

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.



Qualora l'Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere all'atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste all'art. 16, L.R. n. 3 del 29 aprile 2003. Resta fermo l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

Articolo 17 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti ricontrattano eventuali modifiche alla tipologia e al volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 18 - Durata del contratto


Gli effetti del contratto decorrono dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015, con esclusione del rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

In caso di modifiche legislative e regolamentari nazionali e regionali, incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve essere oggetto di modifiche e integrazioni. In tali casi la Struttura contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 19 - Norma transitoria

Le parti concordano che, per per tutto l'anno 2013, relativamente alla tipologia e volumi di prestazioni erogabili di cui all'art 6 del presente contratto e relativamente al sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni di cui all'art 12 del presente contratto, rimangono valide le condizioni del precedente contratto; dal 1° gennaio 2014 si dà piena e integrale attuazione al prente contratto in tutte le sue voci.



Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta bollo, ai sensi dell'articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10, della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.

Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 21 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale

Letto, approvato e sottoscritto


Selargius

Per la ASL n. 8 Cagliari

Per la Coop. Sociale O.S.A.T a r.l.

Dott. Emilio Simeone

Dott. Bruno Farci




Allegato Y prestazioni sociosanitarie di assistenza domiciliare a soggetti affetti da AIDS e patologie correlate
ANNI 2013 2014 2015


Erogatore: **O.S.A.T Soc cooperativa a.r.l.**

ANNO	tipologia Prestazione	n.prestazioni	tariffa	valorizzazione	importo tetto netto	media mensile	tetto lordo
2013	assistenza domiciliare	11.239	54,25	609.684,00	609.684,00	50.807,00	640.168,20
2014	assistenza domiciliare	11.045	55,20	609.684,00	609.684,00	50.807,00	640.168,20
2015	assistenza domiciliare	11.045	55,20	609.684,00	609.684,00	50.807,00	640.168,20

Per la ASL Cagliari
 Dott. Emilio Simeone

Esente da marca da bollo ai sensi della L. 266/91 e del D. Lgs. 460/97 ONLUS.



ALLEGATO X – ASSETTO ORGANIZZATIVO - Personale impiegato nel servizio domiciliare AIDS


NOMINATIVO	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONE	N° ORE SET	CONTRATTO	NUCLEO D'APPARTENENZA
ANGIONI GIUSEPPE	NGNGPP42S12B354R	Supervisore Servizio / Medico Infettivologo	Assistenza medica	15	Collaborazione professionale	Domiciliare
ATZENI FRANCESCA	TZNFNC77R48B354H	Medico Infettivologo	Assistenza medica	18	Collaborazione professionale	Domiciliare
FADDA ANTONELLA	FDDPNT67B45G146L	Medico Infettivologo	Assistenza medica	18	Collaborazione professionale	Domiciliare
FARGI BRUNO	FRCBRN54D05B354M	Medico Fisiatra	Condizione e organizzazione dei servizi sanitari	9	Collaborazione professionale	Domiciliare
FALCHI LUIGI	FLCLGU57C29B354P	Medico Neurologo	Consulenza di tipo specialistico	2	Collaborazione professionale	Domiciliare
COCCO SIMONETTA	CCCSNT66M41I580M	Medico del Lavoro	Consulenza di tipo specialistico	1	Collaborazione professionale	Domiciliare
CATTARI TONIA	CTTTNO73T44I452J	Psicologo	Supporto psicologico al paziente e alla famiglia	15	Collaborazione professionale	Domiciliare
DEIANA ANNA PAOLA	DNENPL79B46B354T	Assistente Sociale	Supporto e assistenza sociale al paziente e alla famiglia	19	CCNL cooperative sociali	Domiciliare
MOCCI MARCO VINICIO	MCCMCV71E01L924	Terapista della riabilitazione	Supporto all'utente nel mantenimento della migliore	20	CCNL cooperative sociali	Domiciliare
LOI MARCO ANTONIO	LOIMCN69C31H659R	Terapista della riabilitazione	Supporto all'utente nel mantenimento della migliore	12	Socio volontario	Domiciliare
ARRU STEFANIA	RRASFN87541B354E	Infermiere Professionale	Assistenza infermieristica	18	CCNL AIOP	Domiciliare
DETTORI MARCO	DTTMRC89S09A192H	Infermiere Professionale	Assistenza infermieristica	6	Contratto di lavoro interinale	Domiciliare
RAGATZU MARIA ANTONIETTA	RGTMNT80P51B354Y	Infermiere Professionale	Assistenza infermieristica	36	Collaborazione professionale	Domiciliare
MILIA ANGELO	MLINGL68M15B354I	Infermiere Professionale	Assistenza infermieristica	18	Collaborazione professionale	Domiciliare
DELLA SALA DEMETRIO	DLLDTR72S10B354H	Infermiere Professionale	Assistenza infermieristica	18	Socio volontario	Domiciliare
MASCIA SANDRA	MSCSDR68A46B354S	Operatore Socio Sanitario	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	38	CCNL cooperative sociali	Hospice

ALLEGATO X – ASSETTO ORGANIZZATIVO - Personale impiegato nel servizio domiciliare AIDS

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONE	N° ORE SET	CONTRATTO	NUCLEO D'APPARTENENZA
FLORIS MARCO	FLRMRC66C07H856N	Operatore Socio Sanitario	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	19	CCNL coop. sociali	Domiciliare
CONTU LUCIANO	CNTLCN57P06B354R	Operatore Socio Sanitario/ autista	Supporto dell'utente nelle attività del vivere quotidiano/approvvig.	19	CCNL cooperative sociali	Domiciliare
FANNI LUISA	FNNLSU74B46B354V	Operatore Socio Sanitario	Supporto dell'utente nelle attività del vivere quotidiano	30	CCNL cooperative sociali	Domiciliare
ONNIS MARCELLA	NNSMCL78L551428C	Operatore Socio Sanitario	Supporto dell'utente nelle attività del vivere quotidiano	30	CCNL cooperative sociali	Domiciliare
CADONI ADA	CDNAA62M66B354G	Amministrativo	Gestione dell'attività amministrativa	19	CCNL coop. sociali	Domiciliare
ATZENI CARLA	TZNCRI84545B354Y	Addetto di segreteria	Attività di segreteria	12	CCNL coop. sociali	Domiciliare
PIRISI FRANCESCO	PRSFNC55H24F979D	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Organizzazione delle misure di sicurezza	2.5	Collaborazione professionale	Domiciliare

Quartu S.E. 8 ottobre 2013

Il Rappresentante legale
 Dr. Bruno Farci



Esente da marca da bollo ai
 sensi della L. 266/91 e del D.
 Lgs. 460/97 ONLUS.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le O.S.A. COOP. SOCIALE ARL-OPERATORI
SOCIOSANITARI ASS.
coop.osat@pec.confcooperative.it

Protocollo documento n°	26763997	del	09/10/2013
Riferimento	PG2013/0115239	del	02/10/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131171342437		

Spett.le ASL 8 - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA ANZIANI,
DISABILI E SOGGETTI FRAGILI C/O CITTADELLA DELLA SALUTE
PAD. F.
anzianidisabilisoggettifragili.distretto1@pec.aslcagliari.it

Impresa	O.S.A. COOP. SOCIALE ARL-OPERATORI SOCIOSANITARI ASS.				
Sede legale	VIA STRESA 7 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA STRESA 7 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)				
Codice Fiscale	02023930924	e-mail	pisu.coasco@tiscali.it	e-mail PEC	coop.osat@pec.confcooperative.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: SERVIZI SANITARI				
Stazione Appaltante/AP	02261430926 - ASL 8 - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI C/O CITTADELLA DELLA SALUTE PAD. F. VIA ROMAGNA C/O CITTADELLA DELLA SALUTE 16 09100 CAGLIARI (CA) e-mail: pietrinalepori@asl8cagliari.it e-mail PEC: anzianidisabilisoggettifragili.distretto1@pec.aslcagliari.it				
Oggetto dell'appalto	ASSISTENZA DOMICILIARE A SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE TERRITORIO ASL CAGLIARI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4386591
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/10/2013	
Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1705185373
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/10/2013	
Il responsabile del procedimento MUSSINU MARILENA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.


RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 15/10/2013

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
GIANNINI GIOVANNI

**Esente da marca da bollo ai
sensi della L. 266/91 e del D.
Lgs. 460/97 ONLUS.**





Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Prot. n. 1595/13/9C3/Antimafia

Cagliari, 22 NOV. 2013

ASL CAGLIARI
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Via Romagna 16

Cagliari (CA)

anzianidisabilisoggettifragili.distretto1@pec.aslcagliari.it

OGGETTO: Informazione prevista dall'art. 91 D. Lgs. 6/9/2011 n.159.
OPERATORI SOCIOSANITARI ASSOCIATI COOP.SOCIALE
ARL - O.S.A.T. COOP. SOC. A RL con sede in Quartu Sant'Elena
(CA), Via Stresa 7

In relazione alla richiesta di informazioni n. PG2013/0119164 del 09.10.2013 pervenuta a questo ufficio il 09.10.2013, si comunica che a carico di:

- Farci Bruno (Presidente CdA) nato a Cagliari (CA) il 05.04.1954
- Cadoni Ada (Vicepresidente CdA) nata a Cagliari (CA) il 26.08.1962
- Floris Marco (Consigliere) nato a San Gavino Monreale (CA) il 07.03.1966
- Cadoni Maria Giulia (Convivente) nata a Cagliari (CA) il 07.10.1954
- Farci Roberta (Convivente) nata a Cagliari (CA) il 14.11.1989
- Farci Pietro (Convivente) nato a Cagliari (CA) il 10.02.1993
- Ferru Gregorio (Convivente) nato a Sestu (CA) il 06.10.1957
- Ferru Mattia (Convivente) nato a Cagliari (CA) il 29.03.1990
- Ferru Alessia (Convivente) nata a Cagliari (CA) il 29.03.1990
- Caddeo Nicoletta (Convivente) nata a San Nicolo' Gerrei (CA) il 10.09.1970

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Non risultano, infine, tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società interessata.



p. IL PREFETTO
Dirigente dell'Area I O.P.
Vice Prefetto
Anna Contu

Ogni riscontro dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica:
sicurezza.prefca@pec.interno.it

MGT



Società Cooperativa Sociale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Il sottoscritto Bruno Farci nato a Cagliari il 05.04.1954, residente in Monserrato, Via Caracalla n. 1, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale O.S.A.T. a r.l. – Operatori Sociosanitari Associati Territoriali – con sede legale in Quartu S. Elena, Loc. Sa Tiacca, Via Stresa n. 7/9, P.I./C.F. 02023930924, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze che false attestazioni comportano sotto l'aspetto penale, civile ed amministrativo ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

- a) Che il personale indicato nell'elenco nominativo di cui all'allegato X non si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

Cagliari, 07 ottobre 2013

Esente da marca da bollo ai sensi della L. 266/91 e del D. Lgs. 460/97 ONLUS.

Il Rappresentante Legale
Dr. Bruno Farci



Sede legale: Via Stresa, 7 – 09045 Quartu S. Elena - Tel. 070.8988094 - Fax 070.898165 - e-mail: cooposa@iscali.it

OSAT

Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata

Sede Operativa Sassari: Via Pettenadu, 6B - 07100 Sassari - Tel./Fax 079.232565 - e-mail: cooposat.ss@iscali.it

Reg. Trib. 2324 CCIAA 157670 - Iscrizione Albo Coop. N. A105459 Sez. Coop. Mutualità Prevalente

P.IVA/C.F. 02023930924



Società Cooperativa Sociale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Il sottoscritto Bruno Farci nato a Cagliari il 05.04.1954, residente in Monserrato, Via Caracalla n. 1, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale O.S.A.T. a r.l. – Operatori Sociosanitari Associati Territoriali – con sede legale in Quartu S. Elena, Loc. Sa Tiacca, Via Stresa n. 7/9, P.I./C.F. 02023930924, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze che false attestazioni comportano sotto l'aspetto penale, civile ed amministrativo ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

a) Di aver completato il percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo

Cagliari, 07 ottobre 2013



Esente da marca da bollo ai sensi della L. 266/91 e del D. Lgs. 460/97 ONLUS.



Sede legale: Via Stresa, 7 – 09045 Quartu S. Elena - Tel. 070.8988094 - Fax 070.898165 - e-mail: cooposa@tiscali.it

OSAT

Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata
Sede Operativa Sassari: Via Peltenuadu, 6B - 07100 Sassari - Tel./Fax 079.232565 - e-mail: cooposat.ss@tiscali.it
Reg. Trib. 2324 CCIAA 157670 - Iscrizione Albo Coop. N. A105459 Sez. Coop. Mutualità Prevalente
P.IVA/C.F. 02023930924

La presente pagina sostituisce documento di identità visionabile agli atti della U.O.C.
anziani Disabili e Soggetti Fragili

Pietro Lepore